



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Sozialversicherungen BSV

Supplemento 6 alle Direttive sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per le persone che pre- stano servizio e in caso di maternità (DIPG)

Valido dal 1° gennaio 2020

318.701.06 i DIPG

11.19

Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2020

Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2010. L'aggiunta 01/20 evidenzia i numeri marginali modificati.

In seguito all'operazione ARGUS, al fine di garantire il controlling nella protezione civile i Cantoni hanno dovuto tra l'altro trasferire i dati delle persone tenute a prestare servizio di protezione civile nel sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA). Per impedire abusi in materia d'indennità di perdita di guadagno (IPG), nel quadro della modifica della legge federale del 3 ottobre 2008 sui sistemi d'informazione militari (LSIM; RS 510.91) è stato concesso all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) il diritto di accedere ai dati delle persone incorporate nella protezione civile per confrontarli con le richieste di IPG avanzate (art. 13 lett. f, 15 cpv. 3 e 16 cpv. 1 lett. h e cpv. 1^{bis} LSIM). L'UCC allestisce il sistema SEODOR, collegato tramite un'interfaccia al sistema PISA, attraverso il quale i giorni di servizio di protezione civile prestati vengono notificati quotidianamente all'UCC. In futuro, prima di ogni versamento di IPG le casse di compensazione AVS dovranno consultare attraverso il servizio online i dati delle persone che prestano servizio di protezione civile e quelli concernenti i reclutamenti registrati nel sistema PISA. Se non vi si trovano dati sul servizio prestato oppure questi dati differiscono da quelli indicati nel modulo di richiesta IPG, il trattamento della richiesta è interrotto e il caso è inoltrato all'IPG controlling dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) per ulteriori accertamenti. Al fine di evitare per quanto possibile ritardi nel trattamento, le organizzazioni della protezione civile sono tenute a registrare i giorni di servizio nel sistema PISA al più tardi entro tre giorni lavorativi dalla consegna della relativa richiesta di IPG.

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni legali sull'ulteriore sviluppo dell'esercito, che comprendevano anche modifiche concernenti le IPG e delle relative disposizioni. In relazione a queste modifiche, il presente supplemento apporta alcune precisazioni e aggiunte sulla base delle esperienze pratiche e dei riscontri degli organi d'esecuzione, oltre ad alcuni adeguamenti di natura linguistica.

1.1.5 Compiti della cassa di compensazione

- 1050.1 – Se la cassa di compensazione constata in base al modulo di richiesta che la persona prestante servizio ha concluso la sua formazione immediatamente prima dell'entrata in servizio, la cassa di compensazione competente deve eseguire d'ufficio gli accertamenti necessari per il calcolo dell'indennità secondo il salario iniziale usuale per il luogo e il settore in questione (N. 5042).
1/20
- 1050.2 I moduli di richiesta rilasciati dai contabili dell'esercito e della protezione civile, dagli organi d'esecuzione del servizio civile o dagli organizzatori di corsi G+S non possono essere compilati a mano né presentare correzioni apportate a mano al punto 2 della parte A. I moduli compilati in modo scorretto vanno rifiutati. Per la procedura si vedano i N. 1066 segg.
1/20

2.2.1 Registrazione del modulo di richiesta da parte della cassa di compensazione

- 2010 – in generale, la cassa di compensazione alla quale la persona prestante servizio deve versare i contributi in qualità di indipendente; ciò vale anche nel caso in cui la persona esercita un'attività indipendente a titolo accessorio e l'attività dipendente a titolo principale (v. N. 1038).
1/20

3.1 Principio

- 3002 – tutte le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero (compresi coloro che sono al servizio della Croce Rossa) per ogni giorno di servizio con soldo;
1/20
- 3002.2 – tutti i partecipanti al reclutamento per ogni giorno di reclutamento con soldo e registrato nel sistema PISA;
1/20
- 3004 – tutte le persone che prestano servizio nella protezione civile svizzera per ogni giorno di servizio con soldo e registrato nel sistema PISA;
1/20

3007.2 – i militari che negli ultimi 12 mesi prima dell’entrata in servizio hanno esercitato un’attività lucrativa per almeno 4 settimane o 20 giorni lavorativi o 160 ore e che durante l’interruzione non dispongono di alcun contratto; per l’accertamento di questa condizione non è determinante l’inizio dell’interruzione ma data effettiva dell’entrata in servizio.

Esempio

Un militare inizia la scuola reclute il 25 giugno e assolve in seguito la scuola sottoufficiali, che conclude il 25 novembre. Segue un’interruzione di 6 settimane. Se negli ultimi 12 mesi prima del 25 giugno soddisfa il criterio della durata minima di attività lucrativa (v. N. 5001 segg.) e durante l’interruzione non dispone di alcun contratto, ha diritto alle IPG.

6.3.1 Condizioni per il pagamento

6012.1 Oltre a questi presupposti, per le persone che prestano servizio di protezione civile e nel caso del reclutamento occorre registrare i periodi di servizio e i relativi giorni nel sistema PISA (per le persone prestanti servizio nella protezione civile, v. anche N. 3004). Questi dati devono corrispondere a quelli indicati nel modulo di richiesta.

6012.2 Le casse di compensazione verificano questi dati attraverso il servizio online nel sistema SEODOR dell’UCC.

6012.3 Se i dati indicati nel modulo di richiesta differiscono da quelli registrati nel sistema PISA o vi mancano del tutto, la cassa di compensazione deve interrompere il trattamento della richiesta e informare immediatamente il richiedente.

6012.4 Nel caso del servizio di protezione civile, la cassa di compensazione deve segnalare immediatamente il caso all’IPG controlling dell’UFPP, indicando le divergenze; per il reclutamento il servizio di riferimento è la BLEs. L’UFPP o la BLEs procedono agli accertamenti necessari e rispondono alla cassa di compensazione. Una volta apportate le correzioni necessarie nel sistema PISA oppure se l’UFPP o la

BLEs confermano la correttezza dei dati del modulo di richiesta, la cassa di compensazione può riprendere il trattamento della richiesta per il versamento delle IPG.

6016.1 In caso di mancanza o divergenza di dati nel sistema PISA,
1/20 non si deve effettuare alcun pagamento provvisorio per le persone che prestano servizio di protezione civile e nel caso del reclutamento.

Allegato V Diritto a IPG durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione

Hanno diritto a IPG per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione soltanto le persone prestanti servizio che durante l'interruzione sono senza lavoro; sono considerate senza lavoro le persone prestanti servizio che

- fino alla prima entrata in servizio disponevano di un contratto di lavoro che si è interrotto prima o durante la prima parte del servizio,
- hanno concluso il tirocinio precedentemente o durante la prima entrata in servizio,
- fino alla prima entrata in servizio hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione oppure
- durante l'interruzione hanno esercitato un'attività lucrativa con un salario medio (lordo) **inferiore** a 310 franchi a settimana.

Sono interessate le persone prestanti servizio che nel foglio complementare 4 hanno contrassegnato una delle seguenti risposte:

1.1 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo servizio militare, durante almeno 4 settimane ha esercitato un'attività lucrativa come:

- a) salariato/a?
 Il rapporto di lavoro sussiste ancora? Sì No Data dello scioglimento:
- b) lavoratore/trice indipendente?

1.2 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo servizio militare era:

- a) apprendista? Fine del tirocinio:
- b) disoccupato/a, con un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione? No Sì, fino a quando:.....

2. Durante l'interruzione non ho esercitato **nessuna** attività lucrativa.

Durante l'interruzione ho esercitato un'attività lucrativa. *

Quali giorni ha lavorato?

Mese (contrassegnare i giorni che fanno al caso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mese (contrassegnare i giorni che fanno al caso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Occupazione presso:

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Salario mensile (senza salario in natura): Fr. _____
 Salario per ore di lavoro: _____ Fr. _____
 Altra retribuzione: _____ Fr. _____

*Se il salario medio conseguito è **inferiore a 310 franchi** a settimana, la persona prestante servizio ha diritto a IPG. In questo caso dunque **può** esserle rilasciato un modulo di richiesta IPG.

Nessun diritto a IPG durante l'interruzione tra due servizi d'istruzione

Non hanno diritto a IPG per il periodo d'interruzione tra due servizi d'istruzione le persone prestanti servizio che durante l'interruzione

- hanno un rapporto di lavoro, o
- al momento dell'entrata in servizio sono considerate lavoratori indipendenti secondo il diritto dell'AVS, o
- sono considerate persone senza attività lucrativa ai sensi della LAVS oppure
- sono disoccupate ma non hanno percepito un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Non hanno diritto a IPG nemmeno le persone prestanti servizio che durante l'interruzione hanno esercitato un'attività lucrativa con un salario medio (lordo) **superiore** a 310 franchi a settimana.

In questi casi dunque **non può** essere rilasciato loro un modulo di richiesta IPG. Sono interessate le persone prestanti servizio che nel foglio complementare 4 hanno contrassegnato una delle seguenti risposte:

1.1 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo servizio militare, durante almeno 4 settimane ha esercitato un'attività lucrativa come:

- a) salariato/a?
 Il rapporto di lavoro sussiste ancora? Sì
 No Data dello scioglimento:
- b) lavoratore/trice indipendente?

1.2 Durante i 12 mesi precedenti l'ultimo servizio militare era:

- a) apprendista? Fine del tirocinio:
- b) disoccupato/a, con un'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione? No
 Sì, fino a quando:

2. Durante l'interruzione non ho esercitato **nessuna** attività lucrativa.

Durante l'interruzione ho esercitato un'attività lucrativa. *

Quali giorni ha lavorato?

Mese (contrassegnare i giorni che fanno al caso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Mese (contrassegnare i giorni che fanno al caso)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Occupazione presso:

Nome e indirizzo del datore di lavoro:

 Salario mensile (senza salario in natura): Fr. _____
 Salario per ore di lavoro: _____ Fr. _____
 Altra retribuzione: Fr. _____

*Se il salario medio conseguito è **superiore a 310 franchi** a settimana, la persona prestante servizio non ha diritto a IPG. In questo caso dunque **non può** esserle rilasciato un modulo di richiesta IPG.